

N. R.G. 14180/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**Sezione Lavoro**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice dott. Giorgio Mariani,

visti gli atti della causa n. r.g. **14180/2015**, pendente

tra

ACCADIA ANGELA

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

RESISTENTE/I

letto il ricorso:

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del **30/03/2016 alle ore 10:00**, stanza n. 36 piano 2° — Via San Barnaba n.50, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml o .msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del **registro INI-PEC** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

rilevato che, secondo l'insegnamento della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono *contraddittori necessari* i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di *tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti*, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove *sia chiesto solo il risarcimento del danno*, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”



(Cass. Sez. L, n. 14914 del 5 giugno 2008);  
poiché il litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., n. 14820 del 27 giugno 2007, art. 102 c.p.c.);  
rilevato infine che la notificazione nei modi ordinari si presenta di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari, **autorizza** i ricorrenti a richiedere la notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.).

Si comunichi.

Milano, 29 dicembre 2015

Il Giudice  
dott. Giorgio Mariani

